TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 9

R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 9

Il primo presidente della Corte di appello, di concerto con il procuratore generale del Re, assunte, quando occorra, informazioni sulla condotta morale e politica e su quant'altro ritiene utile, nei riguardi delle persone comprese nell'elenco, compila, per ciascun Circolo di Corte d'assise, l'elenco di coloro che intende proporre per la nomina ad assessori, in numero possibilmente doppio di quello stabilito col decreto Reale, di cui all'art. 6, e lo invia al Ministro per la grazia e giustizia entro il mese di luglio.

Versione in vigore dal 28 novembre 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-9-r-decreto-23-marzo-1931-n-249-art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it